

**PRETURA CIRCONDARIALE DI CALTAGIRONE**  
**SEZIONE DISTACCATA DI NISCEMI**

N. 264/95 R.G. notizie di reato N. 60/97 R. Sent. Data del deposito .....

N. 19118/96 R. G. .... Data di irrevocabilità .....

N. .... Reg. Esec. N. .... Campione Pen. Redatta scheda il .....

*N. 31 Ref.*

**SENTENZA**

(art. - 544 e 549 C.P.P.)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Pretore del Circondariato di Caltagirone Sez. Distaccata di Niscemi **DOTT. STEFANO STORTO**  
alla pubblica udienza del 8.3.1997 ha pronunciato e pubblicato mediante  
lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di Saita Nunzio n.16.2.1921 Niscemi ed ivi res.te Via Vacirca 33

Libero-presente

**IMPUTATO**

A) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 659 c.p. per avere, in qualità di parroco della chiesa Purgatorio di Niscemi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quotidianamente disturbato il riposo e le occupazioni delle persone abitanti e svolgenti attività lavorative in immobili situati nei pressi della suddetta chiesa, utilizzando uno strumento sonoro surrogato di orologio, entrante in funzione ogni quarto d'ora, nonché suonando le campane, in qualunque orario del giorno, oltre che in occasione di ricorrenze e cerimonie religiose anche al solo fine di richiamare i fedeli alla messa od a riunioni e provocando in tal modo emissioni sonore superiori ai limiti di tollerabilità indicati dal D.P.C.M. dell'1.3.91.

In Niscemi dall'ottobre 1992 al maggio 1995.

B) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 650 c.p. per non avere, sempre nella qualità precisata sub A), pienamente osservato l'ordinanza del Pretore di Niscemi datata 22.7.94 emessa in corso della causa n. 6058/94 della Pretura di Niscemi, utilizzando, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le campane della chiesa indicata sub A) in occasioni diverse da quelle

consentite.

In Niscemi dal luglio 1994 al maggio 1995.

C) del reato di cui all'art. 650 c.p. per non avere osservato, sempre nella qualità precisata sub A), l'ordine del Commissario Straordinario del Comune di Niscemi n. 10021 datato 7.6.94, legalmente datogli per ragioni di ordine pubblico (v. sent. Cass. Sez. VI 71/117442) e igiene, di uniformare il suono delle campane alla normativa vigente.

In Niscemi dal giugno 1994 al 12.9.95.

Con l'intervento del P.M. Dott. M. Gioia  
e di avv. Trantino Vincenzo e Lidia Di Corrado di fiducia per l'imputato e  
avv. G. Catania per la p.c. Sagona Rocca e avv. L. Cinquerrui per la p.c.  
Giarracca Gaetano, entrambi di fiducia.

Le parti hanno concluso come segue: il P.M. chiede la condanna dell'imputato a  
mesi sei di arresto e confisca di quanto in sequestro.

L'avv. Cinquerrui chiede la condanna dell'imputato alle pene di legge, al risarcimento del danno quantificato in L. 20.000.000, alla provvisoria di L. 10.000.000 ed al pagamento delle spese processuali.

L'avv. Catania chiede la condanna dell'imputato alle pene di legge, al risarcimento del danno ed alla provvisoria come da nota depositata ed al pagamento delle spese processuali.

L'avv. Trantino: lett. a) assoluzione perché il fatto non sussiste, alternativamente il fatto non costituisce reato e per il capo b) perché il fatto non costituisce reato. - L'avv. Di Corrado si associa alle richieste dell'avv. Trantino


e per l'art. 650 assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso il 24.1.1996 in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura Circondariale di Caltagirone citava a giudizio Saita Nunzio per rispondere dei reati rubricati in epigrafe.

All'esito dell'istruzione dibattimentale, svoltasi con la partecipazione di Giarracca Gaetano e Sagona Rocca, persone offese dal reato ritualmente costituite parti civili e nel corso della quale il PM ha provveduto a modificare l'imputazione (udienze 27.11.1996 e 1.2.1997), alla stregua delle risultanze probatorie acquisite, il prevenuto deve essere condannato.

1. Per quanto riguarda il capo A) della rubrica, dalla grande copia di testimonianze (Giarracca Gaetano, Sagona Rocca, Mangiapane Carmela, Benenati Francesco, Cammarata Giuliano, Giarrizzo Gaetano, Pasquale Buscemi, Russo Antonino, Blanco Francesco e Quinci Ignazio) e di documenti acquisiti al fascicolo per il dibattimento (comunicazione USL n. 17 Gela del 21.5.1994; dati di rilevamento fonometrico effettuato dalla Provincia di Caltanissetta il 15.4.1994; lettera di protesta datata 6.10.1993 con 28 sottoscrizioni -tra le quali perfino quella del sagrestano Blanco Salvatore, poi cancellata-; istanza del 5.1.1994 con 27 sottoscrizioni indirizzata al Commissario straordinario del Comune di Niscemi; lettera dell'ufficiale sanitario della USL 17 n. 861 prot.; CTU svolta in data 4.10.1994 dall'ing. Cammarata nella causa civile promossa da alcuni cittadini di Niscemi contro il Parroco della chiesa delle Anime sante del Purgatorio e successiva Risposta alle note sulla relazione di consulenza...) è emerso con certezza che l'imputato, sia per le modalità d'uso, sia per gli orari, sia per l'intensità delle emissioni sonore prodotte, suonando le campane della chiesa



delle Anime sante del Purgatorio ha recato grave disturbo alle occupazioni e al riposo di numerose persone abitanti nella zona circostante alla chiesa stessa.

Solo a titolo esemplificativo, deve essere ricordato che il suono delle campane è stato definito *un tormento* e le onde sonore, capaci di fare *tremare* il lampadario di casa, dal teste Benenati. Inoltre Mangiapane Carmela ha riferito che quando veniva sorpresa dai rintocchi sul balcone di casa (che trovasi di fronte alla chiesa e alla stessa altezza del traliccio-campanile), la potenza del suono le faceva cadere di mano le *mollette* che utilizzava per stendere i panni. Dal canto suo l'ing. Cammarata (CTU nella causa civile di cui al capo B della rubrica e sottoposto ad esame dibattimentale su richiesta del PM) ha affermato che, nel corso dei rilevamenti effettuati nelle abitazioni circostanti la chiesa, allorché le campane iniziavano a suonare, *vi fu addirittura difficoltà a comunicare fra i presenti. Veniva istintivamente voglia di tapparsi le orecchie con le mani.* La frequenza di suono era tale che diversi testi (tra i quali p. es. Giarracca Gaetano) hanno riferito che fino all'ordinanza del vice Pretore (quella di cui al capo B), la quale impose limitazioni all'uso delle campane, il suono era talmente frequente che non si capiva a quale evento dovesse essere riferito.

Già sulla scorta di quanto riportato non può invero residuare dubbio alcuno in ordine alla sussistenza della tipicità del reato di cui all'art. 659 c.p..


Non appare comunque superfluo, al fine di più precisamente delineare i contorni della vicenda, richiamare alcune altre risultanze dibattimentali, per lo più confermate dallo stesso imputato: per esempio deve rammentarsi come dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (in un primo tempo dalle 6.00 alle 24.00) veniva azionato uno strumento sonoro surrogato di orologio che, mettendo in

funzione le campane, scandiva l'orario ogni 15 minuti, ripetendo ogni volta le ore ed aggiungendovi un rintocco più acuto per ogni quarto d'ora. Inoltre le campane venivano utilizzate, tra l'altro, per annunciare la Messa e dunque, per esempio in occasione della celebrazione mattutina veniva complessivamente scandito, tra le 7.45 e le 8.15, un centinaio di rintocchi, suddiviso in diverse serie, dal numero crescente di colpi, cui si aggiungeva il concerto dell'*Angelus*.

Tale scampanio si ripeteva in corrispondenza di ogni celebrazione eucaristica, due nei giorni feriali e quattro in quelli festivi.

Va ricordato a questo punto, con riferimento ai mezzi di prova assunti a fondamento della decisione, che la giurisprudenza, con orientamento ormai pacifico, ritiene che alla persona offesa dal reato è certamente riconosciuta la capacità di testimoniare, ma la sua deposizione, non immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione antagonista con quelli dell'imputato, deve essere ritenuta dal Giudice attendibile facendo ricorso all'utilizzazione e all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o comunque di controllo ricavabile dal processo (Cass. 3.11.1992, Lucacci; 5.3.1993, Russo).

Ciò posto, per quanto riguarda il presente processo, devono ritenersi pienamente attendibili e credibili sia le persone offese, sia le parti civili, in considerazione del fatto che le rispettive dichiarazioni collimano tra loro e soprattutto che sono state suffragate da altri elementi obiettivi (sia sufficiente ricordare, fra tutti, i certificati medici acquisiti al fascicolo per il dibattimento, riguardo agli effetti di disturbo del suono), dalle dichiarazioni rese da testi estranei (per esempio Cammarata, Buscemi e Russo, questi due ultimi peraltro ammessi a scarico su richiesta dell'imputato), dalla



valutazione dei luoghi, delle caratteristiche delle campane e del *campanile* (cfr le fotografie prodotte dal PM e dalla parte civile ex art. 495 c.p.p. in quanto documenti rappresentanti cose ai sensi dell'art. 234 c.p.p.). Le stesse dichiarazioni dell'imputato, di cui oltre, risultano essere ampiamente confermate dalle affermazioni rese in dibattimento dalle persone offese.

Ritornando al merito della vicenda, deve a questo punto osservarsi come la situazione sopra descritta, iniziata precedentemente al luglio del 1993 (più precisamente verso la fine del 1992), venne alleviata nel luglio del 1994, in seguito alla ordinanza del vice Pretore di Niscemi (e di cui al capo B della rubrica), che, come detto, poneva limiti all'uso delle campane in questione. Il disturbo si è verificato solo in epoca relativamente recente e cioè dal momento in cui, terminati i lavori di ristrutturazione della Chiesa delle Anime sante del Purgatorio (come detto, verso la fine del 1992), la campana originaria venne sostituita con altre, più grandi. Inoltre, in luogo del primitivo campanile *a vela*, venne realizzato un traliccio in cemento che fu posto sul lastrico solare della canonica e a cui furono appese le nuove campane, le quali pertanto risultavano essere collocate alla stessa altezza dei piani superiori delle abitazioni circostanti e ad una distanza dagli appartamenti più vicini di una decina di metri (si vedano in proposito, per una piena comprensione dello stato dei luoghi, le fotografie contenute nel fascicolo per il dibattimento).

Risulta di solare evidenza come in tali condizioni il suono delle campane risultasse di straordinario disturbo per gli abitanti della zona, in proporzione alla vicinanza al *campanile* delle rispettive abitazioni. Inoltre bisogna porre mente al fatto che le modalità con cui venivano suonati i rintocchi aveva

l'effetto di una gragnola di colpi sui timpani del vicinato e che tale effetto si ripeteva, senza requie, per tutto l'arco della giornata.


Nella situazione descritta, l'accertato superamento (fino a 97, 80 dB) dei limiti massimi stabiliti nel DPCM 1.3.1991 (70dB), ai fini della decisione, ha solo un significato di contorno, innanzitutto nel senso che non solamente il rumore superiore a tali limiti può integrare il reato di cui all'art. 659 c.p. (ma, si noti, a determinate condizioni di fatto potrebbe anche non integrarlo), essendone sufficiente anche uno assai più lieve. (Cass. sez. I:3261/94, Floris).

In secondo luogo nel senso che la violazione dei limiti in parola contribuisce più che altro a determinare i contorni della sofferenza dall'imputato inflitta alle persone offese.

Deve a questo punto osservarsi come, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, ratificato con L. 121/1985, e modificativo del Concordato lateranense, alla Chiesa cattolica è riconosciuta dallo Stato italiano la libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare sono assicurate, tra l'altro, le libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto e del ministero spirituale.

Ciò detto, deve tuttavia rammentarsi che anche la Chiesa cattolica è soggetta in linea generale alla legge della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3 c.p. e come si desume innanzitutto dal riferimento alla rispettiva sovranità dei contraenti (art. 1), nonché dal richiamo ai principi sanciti nella Costituzione (seconda premessa), contenuti nell'Accordo in parola.

Pertanto la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che l'uso delle campane, regolamentato dagli organi diocesani locali. (rispetto ai quali nel dibattito è emersa la prevalenza della consuetudine e delle modalità



stabilite dal parroco, cfr le dichiarazioni dei sacerdoti Buscemi e Russo), per rientrare nell'attività tutelata dall'accordo tra Stato e Chiesa cattolica deve svolgersi nei limiti dell'attività connessa al culto.

Deve essere infatti chiarito che la stipulazione del Concordato non ha avuto l'effetto di una rinuncia tacita da parte dello Stato alla tutela dei beni giuridici primari, quale, per esempio, il diritto alla salute preveduto dall'art. 32 Cost.. Ne consegue che non può invocarsi l'art. 2 Accordo in parola, né l'applicazione di regolamenti ecclesiastici locali, qualora le campane siano utilizzate in tempi e con modalità non attinenti all'esercizio del culto (Cass. sez. I 3261/94, Floris). Nel caso di specie peraltro il riferimento alla consuetudine non appare pertinente, dato che, come detto, solo alla fine del 1992 vennero installati il meccanismo elettronico e il surrogato di orologio e la campana originaria fu sostituita con altre più grandi e diversamente collocate.

Va rilevato che nella sentenza citata la Corte di Cassazione ha enunciato i principi sopra riportati, proprio con riferimento alla violazione dell'art. 659 c.p. commessa da un parroco che, di giorno e di notte ogni quarto d'ora, eccedendo i limiti di tolleranza acustica, suonava le campane, alle quali aveva applicato un orologio elettrico.

Alla luce di quanto esposto, deve dunque ritenersi che, qualora le campane siano utilizzate in tempi e con modalità non attinenti all'esercizio del culto, non è possibile invocare a discolpa il più volte citato art. 2 dell'Accordo tra Stato e Chiesa, né la previsione di regolamenti ecclesiastici locali.

In altri termini, deve essere ritenuto come esorbitante il limite dell'attinenza al culto quell'uso che, o per la frequenza, ovvero per la potenzialità offensiva

del suono, oppure ancora per la scelta degli orari, leda un diritto costituzionalmente garantito di ciascun consociato (nella specie, alla salute).

Né può essere ritenuto esimente il fatto che l'imputato fosse in possesso di tutte le autorizzazioni del caso: è chiaro infatti che la contravvenzione in esame può anche essere commessa nello svolgimento di un'attività legittima sotto il profilo amministrativo (o addirittura in sé e per sé lecita, Cass. 147181/79). Nell'accertamento della sussistenza del reato, deve essere valutata unicamente la idoneità della condotta a creare il pericolo di disturbo (Cass. sez. I 18.3.1994, Graziotti).


Alla luce di quanto sino a qui esposto deve ritenersi integrato il fatto antigiusuridico al prevenuto ascritto in rubrica al capo A).

Riguardo poi all'elemento psicologico del reato deve opinarsi che il Saita si rendesse pienamente conto del disturbo che le campane della chiesa delle Anime sante del Purgatorio recavano al vicinato e che tale consapevolezza egli avesse sin dal momento in cui queste vennero collocate o quantomeno dalla prima volta in cui furono utilizzate.

Ciò è del tutto plausibile, dato che le tre campane, della ragguardevole capacità sonora (si vedano le dimensioni delle stesse nelle fotografie contenute nel fascicolo per il dibattimento), vennero collocate (non si è capito invero il perché) a brevissima distanza dalle abitazioni circostanti e alla stessa altezza di queste.

Risulta difficile credere che l'imputato non si rendesse conto del gravissimo disturbo che esse avrebbero arrecato alla popolazione della zona e che comunque non se ne sia avveduto sin dalle prime scampanate.

Tuttavia, anche non volendo accedere all'opinione ora esposta, deve comunque ritenersi che il Saita sia venuto a conoscenza della situazione di



grave disagio già con la visita di benvenuto dallo stesso fatta, intorno al luglio del 1993, ai coniugi Giaracca-Sagona (visita riferita dalla Sagona e confermata dall'imputato) appena insediatisi nella loro nuova casa, prospiciente la chiesa e che avesse comunque avuto piena contezza della vicenda in epoca prossima al 6.10.1993, data della petizione (quella in un primo tempo sottoscritta anche dal sagrestano) indirizzata, oltre che al Vescovo di Piazza Armerina (nella cui Diocesi ricade Niscemi), anche al Saita, in qualità di parroco della chiesa delle Anime sante del Purgatorio.

Nonostante la piena consapevolezza del disturbo arrecato, il prevenuto continuò tuttavia a suonare le campane, come se niente fosse, sino all'emissione, nel corso di un giudizio civile, dell'ordinanza di cui al capo B) della rubrica.

L'atteggiamento psicologico sopra descritto, lungi dall'essere inquadrabile delle ipotesi di negligenza, imprudenza o imperizia dell'art. 43 c.p., assume, secondo gli schemi conosciuti dalla scienza penalistica, la definizione di dolo diretto (meglio detto di secondo grado).

Come è noto tale forma di dolo sussiste in ogni caso in cui l'agente, pur rappresentandosi che la condotta cagionerà certamente l'evento, tuttavia ugualmente agisce (esempio di scuola di tale forma di dolo è il fatto verificatosi nel 1875 in Germania: Tizio, per lucrare il premio dell'assicurazione, fa esplodere un proprio battello, pur rendendosi pienamente conto che ciò avrebbe determinato la morte dell'equipaggio).

Ed infatti non può residuare dubbio alcuno in ordine al fatto che il Saita abbia posto in essere una condotta cosciente e volontaria, in relazione alla quale il verificarsi dell'evento (sia in senso giuridico, trattandosi di reato di pericolo, sia in senso naturalistico, in quanto l'interesse tutelato è stato effettivamente


leso), pur non costituendo lo scopo dell'azione, è stato tuttavia con certezza accettato.

Saita Nunzio deve essere quindi dichiarato responsabile del reato allo stesso ascritto al capo A) della rubrica.

2. In ordine poi al capo B) della imputazione, deve rilevarsi come, nel corso di un causa civile introdotta da alcuni cittadini niscemesi (tra i quali anche le parti civili e la teste Mangiapane Carmela) nei confronti della chiesa delle Anime sante del Purgatorio ed avente ad oggetto, genericamente parlando, il disturbo prodotto dalle campane in questione, il vice Pretore di Niscemi, in data 22.7.1994, emetteva una ordinanza (comunicata il successivo giorno 27 luglio) con la quale disponeva la disattivazione del congegno surrogato di orologio e proibiva l'uso dal lunedì al venerdì delle campane, ad eccezione di quella media, che doveva essere utilizzata solo per l'annuncio delle funzioni religiose e dell'*Angelus*.

La teste Sagona Rocca ha tuttavia dichiarato che nel corso della settimana, anche successivamente all'ordinanza *de qua*, veniva quotidianamente utilizzata pure la campana più grande e per giunta non sempre in relazione allo svolgimento di funzioni religiose.

La teste, che dalle finestre della propria abitazione (separata dalla canonica dalla via Colombo, ampia sei metri circa) poteva perfino distinguere il movimento del batocchio, nel corso dell'esame svoltosi all'udienza del 14.10.1994, ha ricordato specificatamente alcuni episodi integranti la violazione dell'ordinanza in questione. Tra questi deve essere ricordato, per l'effetto altamente lesivo che ebbe sulla teste stessa, quello del cd *Cristo esposto* (più propriamente le *Quarant'ore*), svoltosi nel marzo del 1995, in



epoca pasquale. Per tre giorni consecutivi, dalle ore 7.00 alle 22.00, ogni 5 minuti, venne battuto con la campana media un rintocco a lutto.

Inoltre la Sagona ha dichiarato che nell'annuncio della Messa era utilizzata pure la campana più grande, che batteva tre serie di nove colpi ciascuna, cui si aggiungeva un numero crescente di rintocchi con la più piccola.

Del medesimo tenore le dichiarazioni sul punto rese dall'altra parte civile, Giarracca Gaetano, e dalla teste Mangiapane, la quale, oltre a ricordare l'episodio delle *Quarant'ore*, ha aggiunto che, anche successivamente all'ordinanza, *la campana... era suonata diverse volte*, a tal punto da non capire il motivo del suono.

Per giunta la violazione dell'ordinanza pretorile viene confermata dal contenuto di un documento proveniente dallo stesso imputato (lettera del 10.11.1994, forse inviata al CTU Cammarata, prodotta dalle parti civili, al n. 10 dell'elenco), dal quale risulta che due (e dunque non solo la media) erano le campane utilizzate nelle serie di rintocchi (testualmente: *7+1; 7+2; 7+3*, cioè sette colpi più gravi e 1,2,3 più acuti) e che vi erano anche *suonate occasionali*, come *l'annunzio di morte* (i testi hanno riferito sino a 99 rintocchi) e *dopo la messa esequiale* (l'imputato dichiara:) *suono a morte per la durata di un minuto circa*. Il fatto che venissero suonate le campane anche dopo la funzione funebre è stato inoltre confermato da Pasquale Buscemi, vice parroco (peraltro ammesso come teste a discolpa, su richiesta della difesa dell'imputato).

Appare pertanto provato che il prevenuto ha più volte violato il provvedimento in questione, dato -deve ritenersi- per ragioni di giustizia e di ordine pubblico.


In ordine alla possibilità di sussumere la fattispecie astratta entro lo schema dell'art. 650 c.p. (invero ritenuta almeno sin da Cass. sez. VI 20.1.1978), deve ricordarsi come oggetto specifico della norma in esame è l'interesse concernente la *polizia di sicurezza*, strettamente correlata all'ordine pubblico, inteso in senso generico. La condotta, per raggiungere la soglia di rilevanza penale, deve inoltre consistere nell'inosservanza di un provvedimento legalmente dato per le ragioni indicate nell'art. 650 c.p., tra le quali appunto quelle di giustizia e di ordine pubblico (Cass. sez. I 193524/93).

Nel caso di specie peraltro, dato che il fatto, così come è stato accertato in dibattimento, ha coinvolto un numero imprecisabile e per giunta variabile di persone, che costituisce una parte numericamente non irrilevante della cittadinanza di Niscemi (la Parrocchia delle Anime sante del Purgatorio si trova nel centro storico), non è possibile ritenere che il provvedimento in questione tutelasse unicamente un interesse *singolare*, proprio cioè dei soli individui che partecipavano al giudizio civile. Deve bensì concludersi che esso in realtà ridondasse, sia pure indirettamente, a vantaggio di un interesse collettivo e che fosse dato per ragioni di ordine pubblico, cioè per tutelare la quiete e la tranquillità pubblica, oltre che di giustizia.

Per tutto quanto esposto, Saita Nunzio deve essere dunque dichiarato responsabile del reato a lui in rubrica ascritto al capo B).

3. L'imputato inoltre si è reso responsabile anche del fatto imputatogli al capo C).

Dall'istruzione dibattimentale è infatti emerso che il Saita non provvide mai ad uniformare il suono delle campane alla normativa vigente, in ottemperanza al provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Niscemi 10021/94. Nessun intervento venne dal prevenuto effettuato a tale scopo



sulle campane in questione (si vedano ad esempio i risultati della CTU dell'ing. Cammarata, sui rilievi fonometrici del 4.10.1994), né il Saita ha fornito una prova di segno opposto, che potesse diversamente orientare la valutazione del Pretore:

Il Commissario Straordinario, conclusa la premessa al provvedimento citato, si esprimeva nei seguenti termini: *si invita la S.V. ad uniformare il suono delle campane alla normativa vigente. Tutto ciò riveste carattere di urgenza.*

La formulazione sopra riportata chiaramente rappresenta una dizione cortese ed elegante per imporre un obbligo, giacché *l'invito* altro non è se non una forma edulcorata dell'ordine di adeguare (e per giunta con urgenza) le emissioni sonore alla normativa vigente.

Pertanto l'atto amministrativo in questione, manifestando la volontà della P.A., deve essere classificato come appartenere al genere dei provvedimenti.

4. Accertata la responsabilità del prevenuto in relazione alle imputazioni di cui alla rubrica, deve procedersi alla determinazione della pena.

Va innanzitutto ritenuta l'applicabilità della disciplina della continuazione criminosa fra i reati commessi dal Saita, ciascuno di essi costituendo il singolo elemento di una trama comune, come si desume dalla omogeneità dei rispettivi beni giuridici offesi, nonché dalla vicinanza temporale delle condotte e la comune finalità delle stesse. Ciò detto, deve determinarsi il reato più grave, che, sia in astratto, sia in concreto (per tutto quanto esposto), deve essere individuato in quello prevenuto dall'art. 659 c.p..


Fatta tale premessa, va osservato che il fatto di cui al capo A), per i contorni emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale, risulta essere straordinariamente grave, come si deduce dalla notevole durata (pluriennale)

della condotta tipica e dalla conseguente gravità del danno arrecato al bene giuridico protetto dall'art. 659 c.p..

Per quanto riguarda poi l'elemento psicologico, a quanto osservato sopra deve aggiungersi che l'intensità del dolo accertata in dibattimento è risultata essere assai elevata. Non bisogna infatti dimenticare che l'imputato si ostinò a disturbare il vicinato nonostante le ripetute e decise lamentele delle persone offese e che mantenne la condotta illecita persino dinanzi a situazioni personali di alcune vittime particolarmente.

In proposito va innanzitutto ricordata la testimonianza di Quinci Ignazio, il quale all'epoca dei fatti faceva il turnista ed aveva particolare bisogno di riposo. Tuttavia egli non poteva goderne, e neppure nel limitato periodo (dalle 22.00 alle 7.00) durante quale le campane tacevano, quando in tale orario svolgeva la propria lavorativa. Il Quinci doveva dunque riposare con un concerto di campane ogni quarto d'ora, proveniente da breve distanza dalla propria abitazione e da un'altezza dal suolo che ormai si conosce.

Va inoltre richiamato il fatto che Giarracca Gaetano, a causa dell'impossibilità di concentrarsi (effetto della insonnia prodotta dal suono delle campane), dovette chiudere il proprio studio di ingegneria, dopo 10 anni di attività. Ed ancora: Mangiapane Carmela, che all'epoca dei fatti abitava (come anche il Giarracca e la Sagona) dinanzi alle campane, oltre a lamentare il fatto, già riferito, che le cadevano le mollette dalle mani quando veniva sorpresa dai suoni sul balcone (si rammenti che la citata rilevazione di 97,80 dB venne effettuata proprio nella abitazione della Mangiapane), ha fatto presente che a causa del disturbo essa era nervosa a tal punto da non riuscire a parlare con i propri figli (i quali naturalmente non riuscivano a studiare e si dovevano svegliare, come tutto il vicinato, all'ora stabilita



dall'imputato). Inoltre la teste ha riferito che nel 1994 era incinta. Nel dicembre di quell'anno, trovandosi al 7° mese di gravidanza, il medico le prescrisse riposo a letto, ma, data la situazione, la stessa evidentemente non riusciva a riposare.

La cosa venne fatta presente ben tre volte al Saita dal marito della Mangiapane, Giarrizzo Gaetano, il quale chiese *per pietà e misericordia* (si noti, ad un sacerdote) che venisse limitato il suono delle campane, ma il prevenuto non ritenne di esaudire la richiesta.

Infine è emerso dal dibattimento che il Saita rimase incrollabile nella propria determinazione criminale anche di fronte alle funeste conseguenze che il suono delle campane avevano provocato su Sagona Rocca, la quale tutt'oggi è sofferente di *sindrome ansioso depressiva con gravi manifestazioni psicosomatiche da prolungato e continuo stress acustico*, come evidenziato dal prof. Lo Menzo (citato come consulente tecnico dalla Sagona stessa).

Tale diagnosi risulta confermata dai certificati medici, provenienti da strutture pubbliche, acquisiti al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 495 c.p.p. (si vedano i nn. 15, 18, 19, 20 dell'elenco prodotto dalle parti civili).

Anche qualora non si ritenga di condividere le conclusioni del consulente (il quale diagnostica una malattia certamente o probabilmente insanabile, con danno biologico residuo pari al 20%), deve comunque valutarsi il fatto che, nonostante la Sagona, come sopra ricordato, versasse in condizioni di salute miserande, l'imputato non pose fine all'insulto sonoro. Al contrario il Saita perseverò nella condotta, addirittura violando i provvedimenti di cui ai capi B) e C) della rubrica.

Significativo riguardo alla intensità del dolo appare inoltre il fatto che il prevenuto non accettò neppure di bonariamente comporre la *vicenda campane*, nonostante i buoni uffici spesi da un mediatore ecclesiastico, tale padre Giugno.


Per giunta l'imputato rifiutò anche il contributo in denaro offertogli per la predisposizione di accorgimenti tecnici (la cui adozione venne disposta dal Commissario straordinario del Comune di Niscemi), dal Giarracca, il quale così sperava di risolvere il problema.

Non deve essere dimenticato inoltre che quelli riferiti sono solo gli effetti più gravi ed eclatanti della vicenda per la quale è processo, effetti che hanno offuscato, ma non certo sminuito, la rilevanza dei danni più lievi e diffusi, sui quali non appare necessario soffermarsi.

Né può essere infine trascurato il fatto che il prevenuto, anche successivamente al reato, ha tenuto una condotta di ostinata ribellione alla sanzione penale.

Non curandosi affatto del grave disturbo causato dall'uso delle campane, l'imputato ha ripetutamente chiesto nel corso del dibattimento la revoca del sequestro preventivo delle stesse, senza tuttavia manifestare la volontà di adeguarne le emissioni alle norme vigenti, anche di buon senso.

Peraltro, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza dell'1.2.1997, il Saita, lungi dal dimostrare pietà per la sofferenza inflitta alle persone offese, ha confessato di non avere accolto, tempo addietro, la richiesta delle odierne parti civili di moderare il disturbo provocato dalle campane, rispondendo loro: *per un singolo non potevo andare contro i parrocchiani che avevano bisogno delle campane per l'annuncio della Messa.*



Per tutto quanto esposto, e valutati i criteri preveduti dall'art. 133 c.p., questo Pretore ritiene di dovere irrogare la pena per il reato più grave nella misura massima (mesi tre di arresto, art. 659 c.p.) e di doverla aumentare del triplo ai sensi dell'art. 81 c.p..

Alla decisione segue la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 c.p.p..

5. L'imputato deve essere inoltre condannato al risarcimento del danno patito dalle parti civili, ma poiché le prove acquisite in dibattimento, pur evidenziando con certezza la sussistenza di un danno, non consentono la liquidazione dello stesso, questo Pretore, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., ritiene di doversi limitare a pronunciare sentenza di condanna generica e a rimettere le parti davanti al Giudice civile.

Va tuttavia riconosciuta alle parti civili una provvisoria che, prudenzialmente, deve essere contenuta in £. 3.000.000 a favore di Giarracca Gaetano e in £. 5.000.000 a favore di Sagona Rocca.

Tale provvisoria è esecutiva per legge.


Riguardo alla condanna al risarcimento del danno va chiarito, qualora ve ne sia bisogno, che non può assolutamente avere effetto scriminante il fatto che la costruzione ove le parti civili abitano sia stata realizzata in violazione delle norme edilizie. In proposito deve rilevarsi innanzitutto che il Giarracca ha dichiarato di avere presentato istanza di condono, sul cui esito anche sotto il profilo penale nulla è dato sapere, in secondo luogo va osservato che pure l'imputato fece istanza di sanatoria di opere abusive realizzate nella chiesa delle Anime sante del Purgatorio (si veda la relativa richiesta al n. 14 dei documenti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a richiesta delle parti civili).

Ciò premesso, deve soprattutto evidenziarsi che sia il bene giuridico tutelato dall'art. 659 c.p. (l'ordine pubblico, sotto le specie della pubblica tranquillità e della quiete privata), così come il diritto di ciascun consociato alla salute, consacrato nell'art. 32 Cost. e offeso dalla violazione dell'articolo in parola (Cass. sez. I 176652/87), sono chiaramente insuscettibili di essere compressi a causa di una condotta illecita, del tipo di quella denunciata, che sia stata in precedenza posta in essere dalla vittima del reato.

L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute da Giarracca Gaetano, che si liquidano in complessive £. 5.338.170, di cui £. 658.638 per spese, £. 1.390.000 per diritti, £. 3.290.000 per onorari, oltre IVA e CPA e alla rifusione delle spese sostenute da Sagona Rocca, che si liquidano in complessive £. 6.889.300, di cui £. 626.300 per spese, £. 1.608.000 per diritti, £. 4.655.000 per onorari, oltre IVA e CPA.

6. Ai sensi dell'art. 240 co. 1 c.p. deve inoltre disporsi la confisca delle campane in sequestro, atteso che, per quanto esposto sopra (ed in particolare modo ai punti 1 e 4), ad avviso di questo Pretore sussiste la concreta preoccupazione che tali beni, qualora siano lasciati nella disponibilità dell'imputato (ed invero -anche se l'osservazione risulta essere irrilevante ai fini che ci occupano- anche nella disponibilità di altri), vengano a costituire un incentivo per nuovamente commettere i reati per i quali è processo, mantenendone viva l'idea e l'attrattiva nel prevenuto.

Non osta all'applicazione della misura in esame la previsione del terzo comma dell'articolo in parola, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, il concetto di estraneità al reato deve distinguersi dal concetto di estraneità al processo penale. Può ritenersi infatti estraneo al reato soltanto colui che non



risulti avere avuto collegamento alcuno, né diretto né indiretto, con la consumazione del reato (Cass. sez. I 6.11.1995, Amadei).

Pertanto il fatto che le campane appartengano alla chiesa delle Anime sante del Purgatorio non risulta ostativo ai sensi della norma citata alla confisca delle stesse, atteso che sussiste indubbiamente un collegamento (sia pure assolutamente lecito) tra quanto in sequestro e la chiesa, le funzioni e le attività della quale le campane erano destinate ad annunciare.

7. Poiché appare ragionevole presumere e sperare che la presente condanna, anche in considerazione dell'avvenuta confisca di quanto in sequestro, costituirà remora idonea a distogliere il prevenuto dal commettere in futuro nuovi reati, questo Pretore ritiene di potere concedere a Saita Nunzio la sospensione condizionale della pena.

8. Ai sensi dell'art. 464 co. 3 c.p.p. deve essere revocato il decreto penale di condanna 373/95, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Caltagirone.

9. Dato il grave carico di lavoro che affligge l'Ufficio e la complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., va fissato in giorni 40 il termine per il deposito dei motivi della sentenza.

P.Q.M.

IL PRETORE

visti gli artt. 533, 535 e 538 c.p.p.

DICHIARA

Saita Nunzio responsabile dei reati a lui in rubrica ascritti e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi nove di arresto ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Condanna inoltre l'imputato al risarcimento del danno subito dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento di provvisionale, provvisoriamente esecutiva, pari a £. 3.000.000 a favore di Giarracca Gaetano e a £. 5.000.000 a favore di Sagona Rocca;

condanna infine Saita Nunzio alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute da Giarracca Gaetano, che liquida in complessive £. 5.338.170, oltre IVA e CPA e da Sagona Rocca, che liquida in complessive £. 6.889.300, oltre IVA e CPA.

Ordina la confisca di quanto in sequestro.

Revoca il decreto penale di condanna 373/95 emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Caltagirone.

Riserva giorni 40 per il deposito della motivazione.

Niscemi, 8.3.1997

Il Collaboratore di Cancelleria  
(Rag. A. Sinigoi)

Il Pretore  
dott. Stefano Storto

3 MAG 1997  
Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO